

REP. N.14603

ACCORDO QUADRO PER SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA QUALE PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA E/O PROGETTAZIONE DEFINITIVA E/O PROGETTAZIONE ESECUTIVA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DI INTERESSE REGIONALE AFFERENTI IL BACINO IDROGRAFICO DEL FIUME SARNO IN REGIONE CAMPANIA SUDDIVISO IN TRE LOTTI CON UNICO OPERATORE PER CIASCUNO DEI LOTTI IN GARA – LOTTO 2.
CODICE CIG : 76588001B3 - CODICE CUP: B76C11000060008.

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE CAMPANIA

L'anno duemilaventi, il giorno ventidue del mese di luglio, innanzi a me Dott. Eduardo Ascione, Dirigente Responsabile dell'Ufficio III Affari Generali, Atti sottoposti a registrazione e contratti, Urp - Adempimenti amministrativi e contabili in materia di contratti, comunicazione e stampa della Segreteria della Giunta Regionale, nella qualità di Ufficiale Rogante Vicario, delegato alla stipula dei contratti in forma pubblica amministrativa della Regione Campania, a norma dell'art. 16 del R.D. 18.11.1923, n. 2440 sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e degli artt. 95 e 96 del relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827, in caso di assenza o impedimento del Direttore Generale della Segreteria della Giunta della Regione in virtù del combinato disposto della D.G.R. n. 569 del 18/9/2018 avente ad oggetto "Approvazione disciplinare recante norme per le funzioni, compiti e attività dell'Ufficiale Rogante della Giunta" e del DPGRC n. 68 dell'8.05.2018, nonché di idonea dichiarazione resa ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990 e dell'art. 6, co. 2, DPR n. 62/2013 (conservata agli atti dell'Ufficio Affari Generali, Atti sottoposti a registrazione e contratti, Urp -

Adempimenti amministrativi e contabili in materia di contratti, comunicazione e stampa della Segreteria della Giunta Regionale prot. n. 0339774 del 17/07/2020) si sono costituiti nel rispetto della normativa prevista dal D.L. n. 17 marzo 2020, n. 18 coordinato con la legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27 recante: “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”:

1) la Regione Campania, C.F. n. 80011990639, di seguito denominata Regione, nella persona del Responsabile Generale dell'Ufficio Speciale “Grandi Opere” di seguito denominato Ufficio Speciale, dott. Negro Sergio, nato a [REDACTED], domiciliato per la carica presso la sede legale della Regione, in Napoli alla Via S. Lucia n. 81, autorizzato alla stipula del presente contratto in virtù del DPGRC n. 68 del 15/5/2019. Il costituito Dirigente ha, altresì, reso idonea dichiarazione prot. n. 272752 del 10/6/2020 ai sensi dell'art. 6 bis legge 241/90 e art. 6, comma 2, DPR n. 62/2013, conservata agli atti dell'ufficio Affari Generali, Atti sottoposti a registrazione e contratti e URP della Segreteria della Giunta Regionale;

2) il Raggruppamento Temporaneo di Imprese, di seguito denominato per brevità RTI, di cui è Capogruppo e mandataria la Società ETATEC STUDIO PAOLETTI S.R.L., con sede in Milano, alla Via E. Bassini n. 23, codice fiscale e partita iva 08897290154, in persona del Sig. Paoletti Alessandro, nato a [REDACTED], domiciliato per la carica presso la sede sociale, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della società mandataria del RTI.

Verificato dall'Ufficio Speciale che i seguenti soggetti si sono costituiti in Raggruppamento Temporaneo di Imprese per scrittura privata, Repertorio n. 128796 del 10/4/2020 autenticata nelle firme dal Dott. Vittorio Meda, Notaio

in Vimercate, iscritto nel Ruolo del Collegio notarile dei distretti notarili riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese:

- 1) ETATEC STUDIO PAOLETTI S.R.L., con sede in Milano, alla Via E. Bassini n. 23, codice fiscale a partita IVA 08897290154;
- 2) BETA STUDIO S.R.L., con sede in Ponte San Nicolò (PD) alla Via Guido Rossa n. 29/A, codice fiscale e partita iva 00689340289;
- 3) TECHNITAL S.P.A. con sede in Verona, alla Via Carlo Cattaneo n. 20, codice fiscale e partita iva 05139031008;
- 4) QUANTICA INGEGNERIA S.R.L., con sede in Napoli alla Piazza G. Bovio n. 22, codice fiscale e partita iva 08248051214;
- 5) W.E.E. WATER ENVIROMENTAL ENERGY S.R.L. con sede in Napoli alla Piazza G. Bovio n. 22, codice fiscale e partita iva 06643011213;
- 6) Associazione Professionale “Studio Paoletti Ingegneri Associati”, con sede legale e operativa in Milano alla Via E. Bassini n. 23, codice fiscale e partita iva 08698310151;
- 7) Ing. Franco Guidotti, nato a [REDACTED], codice fiscale [REDACTED]

Verificato dall'Ufficio Speciale la regolarità della visura camerale del 10/6/2020 (documento n. T 391677329) tramite il sistema telematico Telemaco, da cui risulta che la Società ETATEC STUDIO PAOLETTI S.R.L. è iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Milano, Monza, Brianza e Lodi, nella sezione ordinaria nel Registro delle Imprese dal 21/9/1987, codice fiscale e P. IVA n. codice fiscale a partita IVA 08897290154, R.E.A. MI 1255064.

Verificato dall'Ufficio Speciale la regolarità della visura camerale del 10/6/2020 (documento n. T 391677890) tramite il sistema telematico Telemaco, da cui risulta che la Società BETA STUDIO S.R.L. è iscritta alla

Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Padova, nella sezione ordinaria nel Registro delle Imprese dal 5/8/1977, codice fiscale e partita iva 00689340289, R.E.A. PD - 131351.

Verificato dall'Ufficio Speciale la regolarità della visura camerale del 10/6/2020 (documento n. T 391678183) tramite il sistema telematico Telemaco, da cui risulta che la Società TECHNITAL S.P.A. è iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Verona, nella sezione ordinaria nel Registro delle Imprese dal 30/1/2018, codice fiscale e partita iva 05139031008, R.E.A. VR 374379.

Verificato dall'Ufficio Speciale la regolarità della visura camerale del 10/6/2020 (documento n. T 391678394) tramite il sistema telematico Telemaco, da cui risulta che la Società QUANTICA INGEGNERIA S.R.L. è iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Napoli, nella sezione ordinaria nel Registro delle Imprese dal 30/12/2015, codice fiscale e partita iva 08248051214, R.E.A. NA-943781.

Verificato dall'Ufficio Speciale la regolarità della visura camerale del 10/6/2020 (documento n. T 391678578) tramite il sistema telematico Telemaco, da cui risulta che la Società W.E.E. WATER ENVIROMENTAL ENERGY S.R.L. è iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Napoli, nella sezione ordinaria nel Registro delle Imprese dal 7/5/2010 codice fiscale e partita iva 06643011213, R.E.A. NA-828410.

Verificato dall'Ufficio Speciale che l'Ing. PAOLETTI Alessandro è iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano al n. 8580 dal 17/5/1967.

Verificato dall'Ufficio Speciale che l'Ing. GUIDOTTI Francoo è iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ascoli Piceno al n. 1577 dal 13/09/2006.

Verificata dall'Ufficio Speciale la richiesta di informazioni antimafia prot.

MIUTG n. 92118 del 16/4/2020 inoltrata alla Banca Dati Nazionale Antimafia per la Società ETATEC STUDIO PAOLETTI S.R.L. ai sensi dell'art. 91 del D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii.

Verificata dall'Ufficio Speciale la richiesta di informazioni antimafia prot. PDUTG n. 36474 del 16/4/2020 inoltrata alla Banca Dati Nazionale Antimafia per la Società BETA STUDIO S.R.L., ai sensi dell'art. 91 del D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii.

Verificata dall'Ufficio Speciale la richiesta di informazioni antimafia prot. VRUTG n. 0028393 del 16/4/2020 inoltrata alla Banca Dati Nazionale Antimafia per la Società TECHNITAL S.P.A. ai sensi dell'art. 91 del D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii.

Verificata dall'Ufficio Speciale la richiesta di informazioni antimafia prot. prot. NAUTG 0111087 del 16/4/2020 inoltrata alla Banca Dati Nazionale Antimafia per la Società QUANTICA INGEGNERIA S.R.L. ai sensi dell'art. 91 del D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii.

Verificata dall'Ufficio Speciale la richiesta di informazioni antimafia prot. NAUTG n. 0111088 del 16/4/2020 inoltrata alla Banca Dati Nazionale Antimafia per la Società W.E.E. WATER ENVIROMENTAL ENERGY S.R.L. ai sensi dell'art. 91 del D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii.

Verificata dall'Ufficio Speciale la richiesta di informazioni antimafia prot. MIUTG n. 0092121 del 16/04/2020 inoltrata alla Banca Dati Nazionale Antimafia per l'Associazione Professionale "Studio Paoletti Ingegneri Associati" ai sensi dell'art. 91 del D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii.

Verificato dall'Ufficio Speciale che il professionista Ing. Franco Guidotti esercita la propria attività professionale non organizzata in forma di impresa e che, pertanto, la documentazione antimafia non è richiesta, così come previsto dall'articolo 83, comma 3, lett. d) del D. Lgs. del 6/6/2011 n. 159.

Verificato altresì che sono decorsi i termini di rilascio dell'informativa antimafia previsti dall'art. 92 del D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii. e che pertanto il presente contratto, in caso di sussistenza di una causa di divieto, sarà risolto ipso iure ai sensi dell'art. 92 commi 3 e 4 del D. lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.

Verificata dall'Ufficio Speciale la regolarità del Documento Unico di regolarità contributiva rilasciato con prot. n. INPS 19586392 del 2/3/2020, con scadenza 30/6/2020, da cui risulta che la Società ETATEC STUDIO PAOLETTI S.R.L., è in regola nei confronti di INPS e INAIL.

Verificata dall'Ufficio Speciale la regolarità del Documento Unico di regolarità contributiva rilasciato con prot. n. INAIL 20539593 del 24/2/2020, con scadenza 23/6/2020, da cui risulta che la Società BETA STUDIO S.R.L., è in regola nei confronti di INPS e INAIL.

Verificata dall'Ufficio Speciale la regolarità del Documento Unico di regolarità contributiva rilasciato con prot. n. INPS 19303368 del 12/2/2020, con scadenza 11/6/2020, da cui risulta che la Società TECHNITAL S.P.A. è in regola nei confronti di INPS e INAIL.

Verificata dall'Ufficio Speciale la regolarità del Documento Unico di regolarità contributiva rilasciato con prot. n. INAIL 20571353 del 25/2/2020, con scadenza 24/6/2020, da cui risulta che la Società QUANTICA INGEGNERIA S.R.L., è in regola nei confronti di INPS e INAIL.

Verificata dall'Ufficio Speciale la regolarità del Documento Unico di regolarità contributiva rilasciato con prot. n. INAIL 20413375 del 17/2/2020, con scadenza 16/6/2020, da cui risulta che la Società W.E.E. WATER ENVIROMENTAL ENERGY S.R.L. è in regola nei confronti di INPS e INAIL.

Verificata dalla Direzione Generale la regolarità del Documento Unico di regolarità contributiva rilasciato con prot. n. INPS 20720977 del 20/5/2020, con scadenza 17/9/2020, da cui risulta che l'Associazione Professionale

“Studio Paoletti Ingegneri Associati “è in regola nei confronti di INPS e INAIL.

Verificata dall’Ufficio Speciale la regolarità del Documento Unico di regolarità contributiva rilasciato con prot. n. INAIL 19361987 del 29/11/2019, con scadenza 28/3/2020, da cui risulta che l’Ing. Franco Guidotti è in regola nei confronti di INPS e INAIL.

Verificato dall’Ufficio Speciale che l’Ispettorato Nazionale del Lavoro con la nota n. 12/2020, ha espressamente confermato che dalla “modifica del comma 2 dell’art. 103 per effetto della quale i certificati in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020 conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione dello stato di emergenza”, consegue la proroga al 29 ottobre 2020 della validità dei documenti unici di regolarità contributiva (DURC) in scadenza nel predetto periodo.

Verificato che, con nota prot. n.342908 del 20/07/2020, l’Ufficio Speciale ha dichiarato che, in considerazione della tipologia e della natura del presente accordo quadro, non vi sono rischi di interferenze, in quanto secondo quanto disposto dall’art. 26 comma 3 bis del D. Lgs 81/2008 *“l’obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale”* e, pertanto, gli oneri della sicurezza, ai sensi dell’art. 26, comma, del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. sono pari a zero.

Dopo tali verifiche, detti comparenti, della cui identità io Ufficiale Rogante sono certo, premettono che:

a) con Decreto Dirigenziale n. 125 del 13.07.2018 del Responsabile Generale della Centrale Acquisti è stato nominato il Responsabile Unico del Procedimento relativo all’appalto da concludere con Accordo Quadro, ai sensi degli artt. 54 e 60 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per l’affidamento del servizio di uno o più livelli di progettazione tecnica per la realizzazione delle opere di cui al Programma degli interventi di mitigazione del rischio idraulico

di interesse regionale afferenti il bacino idrografico del fiume Sarno, approvato con DGRC n. 144 del 13.03.2018;

b) con delibera di Giunta Regionale n. 408 del 26.06.2018 è stato istituito il capitolo di spesa di cui al relativo allegato A assegnandone la titolarità gestionale all'Ufficio Speciale Centrale Acquisti (60_06) ed autorizzando, ai sensi del decreto legislativo 118/2011 e dell'art. 12, comma 1 del Regolamento n. 5/2018 la variazione compensativa tra le risorse finanziarie vincolate al bilancio gestionale 2018/2020, come specificato nel relativo allegato B;

c) l'Avvocatura regionale ha espresso parere di competenza reso con nota acquisita al prot. n. 2018.0518605 del 07.08.2018 sullo schema del presente contratto e che le osservazioni ivi contenute sono state recepite nel presente Accordo Quadro;

d) con Decreto Dirigenziale n. 229 del 24.10.2018 della UOD 01 Ufficio Speciale "Centrale Acquisti, procedure di finanziamento di progetti relativi a infrastrutture" dell'Ufficio Speciale grandi Opere è stata indetta una procedura di gara ad evidenza pubblica, mediante procedura aperta ex articolo 60 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito, "Codice dei Contratti"), finalizzata alla conclusione di un Accordo Quadro, ai sensi degli articoli 54 e 60 del predetto Codice dei Contratti, quadriennale, suddiviso in 3 lotti di servizi di progettazione tecnica per la costruzione di opere di ingegneria e architettura finalizzati alla realizzazione del "Programma degli interventi di mitigazione del rischio idraulico di interesse regionale afferenti il bacino idrografico del fiume Sarno" in Regione Campania;

e) con il succitato D.D. n. 229 del 24.10.2018, tra l'altro, sono stati approvati i criteri dell'offerta economicamente più vantaggiosa - ex art. 95 del Codice dei Contratti - sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo e lo schema di Accordo Quadro e di contratto attuativo;

f) Il suddetto appalto è stato suddiviso nei tre seguenti Lotti, con il vincolo di aggiudicazione di un solo lotto per ciascun operatore economico selezionato qualora sia possibile affidare ad altro operatore economico gli altri lotti:

Lotto 1 (Codice CIG 765766590F), il cui valore stimato è di € 3.119.901,15 oltre iva ed oneri di legge se dovuti;

Lotto 2 (Codice CIG 76588001B3), il cui valore stimato è di € 1.900.470,71 oltre iva ed oneri di legge se dovuti;

Lotto 3 (Codice CIG 7658826726), il cui valore stimato prevede è di € 2.734.036,67 oltre iva ed oneri di legge se dovuti;

g) la Regione Campania con bando di gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n.2018/S 209-477839 del 30/10/2018 e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, V serie speciale n. 128 del 2/11/2018 nonché su quattro quotidiani, due a rilevanza nazionale e due a rilevanza locale e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sul profilo del Committente nella sezione "Amministrazione Trasparente", sul portale dell'Ufficio Speciale "Centrale Acquisti, procedure di finanziamento dei progetti relativi ad infrastrutture, progettazione" sul BURC e sulla Home page del sito della Regione Campania, ha indetto una procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/16, aggiudicata con il criterio di cui al comma 3 dell'art. 95 del citato D. Lgs. n. 50/16;

h) entro il termine indicato nel bando sono pervenute n. 3 offerte regolari;

i) con D.D. n. 10 del 22.02.2019 dell'Ufficio Speciale "Centrale Acquisti, procedure di finanziamento di progetti relativi a infrastrutture" è stata nominata la commissione giudicatrice dell'appalto;

j) all'esito dell'anzidetta procedura si è preso atto del verbale della Commissione di Gara n.5 del 28.03.2019 e la gara, per il lotto 2, è stata aggiudicata con Decreto Dirigenziale n. 352 del 14.10.2019 dell'Ufficio

Speciale “Centrale Acquisti, procedure di finanziamento di progetti relativi a infrastrutture” al RTI con un ribasso percentuale pari al 40,50 % per un importo di €. 1.130.780,87 (unmilione centotrentamila settecentottanta/87) al netto degli oneri previdenziali ed assistenziali ed iva;

k) con nota prot. n. 0602956 dell'8.10.2019 del RUP della U.O.D.60.06.01 - dell'Ufficio Speciale “Centrale Acquisti, procedure di finanziamento dei progetti relativi ad infrastrutture, progettazione” -si è dato corso alle comunicazioni previste dall'art. 76 del D.lgs. 50/2016, e ss. mm. ii. così come modificato con l'art. 45 del D. Lgs 56/2017 e, entro il termine previsto dall'art. 32, comma 9, e ss. mm. ii., non sono pervenuti ricorsi;

l) con nota prot. n. 2020.0143029 del 4.3.2020 l'Ufficio Speciale “Centrale Acquisti, procedure di finanziamento di progetti relativi a infrastrutture, progettazione”, a seguito dei controlli effettuati ai sensi dell'articolo 32, comma 7, del D. Lgs. 50/2016 ha comunicato che non sono emersi elementi ostativi e che pertanto l'aggiudicazione è divenuta efficace;

m) l'esito della gara su indicata è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. 2019/S 202-492252 del 18/10/2019 e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, V serie speciale del 30/10/2019 nonché su quattro quotidiani, due a rilevanza nazionale e due a rilevanza locale e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sul profilo del Committente nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sul portale dell'Ufficio Speciale “Centrale Acquisti, procedure di finanziamento dei progetti relativi ad infrastrutture, progettazione” sul BURC e sulla Home page del sito della Regione Campania;

n) in sede di offerta il RTI ha accettato ogni clausola presente nel disciplinare di gara per la conclusione del presente Accordo Quadro, nei documenti allegati, nonché il Protocollo di Legalità siglato in data 01.08.2007 tra il

Prefetto della Provincia di Napoli e la Regione Campania, di cui alla Delibera di Giunta regionale n. 1601 del 07.09.2007 (B.U.R.C. n. 54/2007);

o) il RTI dichiara che quanto risulta dal presente Accordo Quadro e dai suoi allegati, ivi compreso il Capitolato Speciale, nonché gli ulteriori atti della procedura, definiscono in modo adeguato e completo gli impegni assunti con la firma del presente Accordo Quadro, nonché l'oggetto del servizio e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;

p) la stipula del presente Accordo Quadro non è fonte di obbligazioni per la Regione nei confronti del RTI in quanto definisce unicamente la disciplina generale delle modalità di eventuale affidamento ed esecuzione dei singoli Appalti Attuativi per specifici servizi di ingegneria e architettura.

Tutto ciò premesso tra le parti sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue.

ART. 1 VALORE DELLE PREMESSE

1.1 I costituiti contraenti approvano e confermano sotto la loro responsabilità le premesse che precedono, che costituiscono patto, quale parte integrante e sostanziale del presente contratto nonché la documentazione ivi elencata, in particolare il Capitolato Speciale d'Appalto, l'offerta tecnica e l'offerta economica. Tale documentazione, pienamente conosciuta e condivisa dai contraenti, debitamente firmata in ogni pagina è conservata presso gli uffici dell'Ufficio Speciale avente sede in Napoli alla Via S. Lucia n.81.

Per richiesta espressa, le parti contraenti vengono dispensate dalla materiale allegazione della documentazione richiamata.

ART. 2 CONSENSO E OGGETTO DEL CONTRATTO

2.1 Con il presente Accordo Quadro vengono fissate, ai sensi dell'art. 54, comma 3, del Codice, le condizioni e le prescrizioni in base alle quali affidare le

prestazioni oggetto dell'Accordo medesimo, ivi comprese le condizioni economiche e contrattuali e le modalità di attuazione dei singoli contratti attuativi ad un singolo operatore economico per ogni lotto.

2.2 L'Accordo quadro comprende i servizi di progettazione tecnica ricadenti nel Lotto 2 AQ per la costruzione di opere di ingegneria e architettura, quali progettazione fattibilità tecnica ed economica, progettazione definitiva e/o progettazione esecutiva, affidati anche per singola fase di progettazione, per singolo intervento o sub intervento, per la realizzazione del Programma degli interventi di mitigazione del rischio idraulico di interesse regionale afferenti il bacino idrografico del fiume Sarno in Regione Campania. Tali servizi saranno realizzati mediante specifici contratti attuativi stipulati con il RTI che, all'occorrenza, comprenderanno anche la predisposizione di indagini geologiche e idrogeologiche, idrologiche, idrauliche, geo-tecniche, sismiche, storiche, paesaggistiche, urbanistiche, verifiche preventive dell'interesse archeologico, studi sull'impatto ambientale per il rilascio delle autorizzazioni, elaborati specialistici e di dettaglio e la redazione grafica degli elaborati e dei documenti necessari al fine di certificazioni ed autorizzazioni previsti dalle vigenti normative, compresa la revisione degli elaborati a seguito di intervenute prescrizioni rilasciate nelle fasi autorizzative.

2.3 La Regione potrà utilizzare l'Accordo Quadro per tutte le prestazioni di servizi indicate nell'elenco prezzi del presente Accordo in base alle necessità dell'Ufficio Speciale che saranno dettagliate nei contratti applicativi, dove verrà precisato l'oggetto esatto delle prestazioni di servizi, le specifiche modalità di esecuzione degli stessi, i tempi di esecuzione (data inizio, data fine e data delle parti intermedie). Le prestazioni di cui ai successivi contratti applicativi non sono, pertanto, predeterminate nel numero ma saranno individuate dalla Regione in fase attuativo dell'Accordo Quadro.

2.4 L'Ufficio Speciale specificherà, di volta in volta, le Prestazioni Contrattuali oggetto dei singoli contratti attuativi, descrivendole puntualmente nelle Specifiche Tecniche da essa formulati a corredo delle singole Attivazioni di appalto specifici.

2.5 L'Ufficio Speciale potrà occasionalmente richiedere, in casi specifici e per la completa definizione dell'intervento, l'esecuzione di servizi che pur riconducibili alle prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro, non sono compresi nell'elenco prezzi. In tal caso, i relativi prezzi verranno definiti in conformità a quanto previsto dall'art. 3.4 del Capitolato Speciale d'Appalto (d'ora in poi CSA) di Servizi - Parte Generale, in relazione allo specifico contratto applicativo.

2.6 Il presente Accordo Quadro stabilisce le condizioni e le prescrizioni che resteranno in vigore per tutta la durata del medesimo Accordo e che regoleranno i successivi contratti attuativi.

2.7 Con la conclusione dell'Accordo Quadro il RTI si obbliga ad assumere i servizi che successivamente e progressivamente saranno richiesti dall'Ufficio Speciale, ai sensi del presente Accordo Quadro, entro il periodo di validità e nei limiti del tetto di spesa previsti. Il RTI non avrà nulla a pretendere in relazione al presente Accordo Quadro fintantoché l'Ufficio Speciale non affiderà i contratti attuativi. Il presente Accordo Quadro non determina, pertanto, alcun obbligo in capo alla Regione, ma unicamente l'obbligo di applicare al/i fu-turo/i contratto/i attuativo/i le condizioni contrattuali predefinite nell'Accordo Quadro stesso.

2.8 I singoli affidamenti comprenderanno tutte le prestazioni, per eseguire i servizi, secondo le condizioni e le prescrizioni contenute nel presente Accordo Quadro, nel CSA di Servizi - Parte Generale e Parte Tecnica, nei successivi contratti attuativi e nei relativi Capitolati Tecnici.

2.9 Resta salva la facoltà della Regione, in relazione alle proprie esigenze, di variare le prestazioni oggetto del presente Contratto, secondo le condizioni indicate nel CSA di Servizi - Parte Generale.

2.10 Il RTI espletterà le prestazioni contrattuali oggetto dell'appalto specifico nell'ambito dell'area di interesse regionale di cui al Lotto 2 AQ ovvero presso i propri uffici, a seconda della tipologia della prestazione contrattuale. Il luogo specifico di esecuzione della prestazione contrattuale sarà, di volta in volta, indicato dall'Ufficio Speciale all'atto della attivazione dell'appalto specifico.

ART. 3 DOCUMENTI COSTITUENTI L'ACCORDO QUADRO

3.1. L'Accordo Quadro viene affidato sotto l'osservanza delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti risultanti e di tutta la documentazione (allegati compresi) richiamata nel presente Accordo Quadro, così come specificato anche all'art. 1, comma 1, del presente Accordo Quadro.

3.2. L'affidamento viene accettato dal RTI con l'osservanza piena, assoluta, incondizionata ed inderogabile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità previsti nell'Accordo Quadro ed in tutti gli atti e documenti in esso richiamati, siano o meno essi qui materialmente allegati.

3.3 Gli oneri ed obblighi a carico del RTI sono dettagliatamente disciplinati dal Capitolato Speciale di Appalto a cui integralmente si rinvia.

3.4 il RTI resta obbligato alla prestazione dei servizi secondo le disposizioni normative vigenti nel rispetto delle condizioni fissate nel presente Accordo Quadro.

ART. 4 IMPORTO DELL'AFFIDAMENTO E INVARIABILITÀ DEL CORRISPETTIVO

4.1 L'importo dell'Accordo Quadro, rappresentativo della sommatoria degli importi dei singoli contratti attuativi che presumibilmente verranno stipulati nei 4 (quattro) anni in virtù dell'Accordo Quadro medesimo, è di Euro

1.130.780,07 (unmilione centotrentamila settecentottanta/07) oltre iva ed oneri di legge se dovuti per il lotto 2.

4.2 La spesa derivante dal presente contratto è finanziata con i fondi FSC 2014/2020, i cui capitoli di spesa U02937, U02939 e U02941 sono stati assegnati con D.G.R. n. 339 del 09/07/2020 all'Ufficio Speciale Grandi Opere (60_06_05);

Il prezzo dei singoli contratti attuativi è comprensivo delle provviste necessarie per eseguire le prestazioni, come stabilito nel CSA di Servizi - Parte Tecnica, oggetto dei contratti e di ogni attività operativa e tecnico-amministrativa comunque connessa alla regolare prestazione dei servizi.

4.3 Non è prevista alcuna revisione dei prezzi contrattuali e non trova applicazione l'art. 1664, comma 1, del codice civile.

4.4 Si applica al presente Accordo Quadro la disciplina del c.d. "prezzo chiuso", oltre le disposizioni di cui all'allegato CSA Servizi - Parte Generale.

4.5 I prezzi unitari in base ai quali saranno pagate dette prestazioni e provviste risultano dall'applicazione dell'offerto ribasso percentuale pari al 40,54 % applicato a tutti i parametri "Q" previsti per la progettazione, nella tavola "Z-2" del D.M. 16.06.2016 e ss.mm.ii. e da quanto espresso nel bando.

4.6 Resta salva la facoltà della Regione, in fase attuativa, di consultare per iscritto il RTI chiedendogli, se necessario, di completare l'offerta ai sensi dell'art. 54 comma 3 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

ART. 5 DECORRENZA E DURATA DELL'ACCORDO QUADRO

5.1 Il presente Accordo Quadro ha una durata di 48 (quarantotto) mesi decorrenti dalla data di stipula dello stesso durante i quali l'Ufficio Speciale potrà procedere all'affidamento dei singoli Appalti Specifici al RTI.

5.2 L'Accordo Quadro cesserà in ogni caso di avere efficacia all'esaurimento del relativo valore previsto per il Lotto 2 aggiudicato. Le parti del presente

Accordo Quadro prendono atto che detto termine di “valore” è prioritario rispetto a quello “temporale” sopra indicato di 48 (quarantotto) mesi e che ciò non può costituire, a qualsivoglia titolo, motivo di pretesa nei confronti della Regione di indennizzo o maggior compenso.

5.3 Le parti prendono altresì atto che una volta decorsi 48 (quarantotto) mesi dalla relativa stipula, anche se non sia stato interamente impiegato l'importo del valore stimato del presente accordo e anche se non fosse stata affidata alcuna attività, il RTI non potrà vantare, nei confronti della Regione, alcun diritto, indennizzo o compenso a qualsiasi titolo.

5.4 In ogni caso, l'ammontare massimo delle prestazioni non potrà eccedere il tetto di spesa di cui al precedente art. 4. I corrispettivi pattuiti per i singoli contratti applicativi saranno validi sino al completamento dei singoli affidamenti anche se la loro durata dovesse superare il termine di validità dell'Accordo Quadro.

5.5 Alla scadenza dell'Accordo Quadro non potranno essere più conclusi dalla Regione con il RTI, parte dell'Accordo Quadro, contratti per Appalti Specifici né eventuali atti aggiuntivi agli stessi.

5.6 L'Accordo Quadro perderà efficacia prima della scadenza naturale, in caso di esaurimento, a seguito della stipula dei singoli contratti attuativi, dell'importo complessivo aggiudicato per il presente Accordo.

ART. 6 CONTRATTI ATTUATIVI

6.1 Ciascun Contratto Attuativo con il quale sarà richiesto al RTI lo svolgimento dei servizi oggetto dell'appalto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa o per scrittura privata.

Per ciascun intervento, indicherà almeno:

- a) l'oggetto dell'intervento;
- b) il dettaglio delle attività dell'intervento necessarie alla realizzazione

dell'intervento medesimo;

c) l'importo del singolo intervento con le specifiche prestazioni dei servizi;

d) i termini di fatturazione;

e) il DUVRI e le eventuali proposte integrative al piano medesimo con riferimento alle attività previste dal contratto attuativo;

f) il Direttore dell'Esecuzione del Contratto;

6.2 I singoli contratti attuativi saranno stipulati ai prezzi di cui all'Elenco Prezzi al netto del ribasso percentuale unico offerto. È esclusa qualsiasi revisione dei prezzi di cui agli elenchi allegati all'Accordo Quadro e non trova applicazione l'articolo 1664, c. 1, del codice civile.

6.3 I contratti attuativi sono stipulati a corpo. Pertanto, i corrispettivi dovranno intendersi fissi e invariabili e non saranno in alcun modo soggetti a revisione prezzi, né a modificazioni di sorta, qualunque eventualità possa verificarsi per tutta la durata dell'Accordo Quadro.

6.4 La nomina del Responsabile del contratto avverrà per ogni singolo contratto attuativo.

6.5 L'esecuzione delle prestazioni avrà inizio dopo la stipula del contratto attuativo, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, con le modalità previste dal CSA di Servizi - Parte Generale.

6.6 Il termine per l'ultimazione dei servizi è stabilito per ciascun affidamento nel relativo contratto attuativo in giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna del servizio specifico, salvo eventuali proroghe e rimodulazioni specifiche disposte dal R.U.P. dell'Accordo Quadro in ragione dell'andamento delle attività progettuali. In ogni caso, nel contratto attuativo sarà definito il cronoprogramma per la prestazione del servizio con identificazione delle date per l'ultimazione delle parti intermedie.

6.7 Per le disposizioni di dettaglio, si rinvia integralmente al citato CSA di

Servizi –Parte Generale ed alla normativa di riferimento.

ART. 7 OBBLIGAZIONI DEL RTI

7.1 Il RTI con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro, accetta senza riserva alcuna tutte le condizioni, termini e modalità contenute nel presente Accordo Quadro e nei successivi Atti Attuativi. Si obbliga, inoltre:

- a rispettare ed eseguire, per tutta la durata del presente Accordo Quadro, ogni impegno assunto con l'offerta presentata per l'aggiudicazione dell'Accordo Quadro medesimo;
- a stipulare su richiesta della Regione, ogni singolo contratto attuativo e ad eseguire le prestazioni contrattuali con la diligenza professionale richiesta ed a regola d'arte;
- a tenere costantemente aggiornati i documenti amministrativi e i relativi dati richiesti per la partecipazione al presente Accordo Quadro. Pertanto, il RTI ha l'obbligo di comunicare alla Regione, entro il termine perentorio di 5 (cinque) giorni lavorativi decorrenti dall'evento modificativo/integrativo, ogni modificazione e/o integrazione intercorsa con riferimento a tali dati.

7.2 Il RTI accetta le condizioni del presente atto e si obbliga e ad eseguire le prestazioni contrattuali oggetto dei singoli Appalti Specifici nel rispetto delle norme applicabili vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Accordo Quadro e nei relativi allegati, nelle Specifiche Tecniche afferenti ciascun Appalto Specifico, nonché nella relativa Attivazione di Appalto Specifico, nel/nei conseguente/i contratto/i e nei rispettivi Allegati, che stabiliranno altresì i livelli minimi di servizio e le penalità applicabili in caso di inosservanza degli stessi.

7.3 Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche indicate nell'Accordo Quadro e nel Capitolato, agli eventuali livelli migliorativi offerti in sede di Accordo Quadro e a quant'altro offerto nel

rispettivo Appalto Specifico.

7.4 Il RTI si obbliga espressamente ad impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione dell'Accordo Quadro medesimo e delle Prestazioni Contrattuali secondo quanto specificato nell'Accordo Quadro (completo di allegati), nell'Offerta e nel/nei successivo contratto/i.

7.5 Il RTI si obbliga espressamente a comunicare tempestivamente alla Regione, per quanto di propria competenza, le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione dell'Accordo Quadro e nei singoli Appalti Specifici, indicando analiticamente le variazioni intervenute.

7.6 Il RTI si obbliga a sottoscrivere tutti i contratti dell'/degli Appalto/i Specifico/i riferito/i al presente Accordo Quadro.

ART. 8 MODALITÀ DI PAGAMENTO E TRACCIABILITÀ

8.1 Il pagamento delle prestazioni rese dal RTI sarà effettuato separatamente per ciascun contratto applicativo secondo le modalità nello stesso indicate.

8.2 Le fatture saranno emesse esclusivamente con formato elettronico nel rispetto della normativa vigente in materia e delle modalità di cui al CSA di Servizi - Parte Generale. Il Codice Univoco Ufficio (CUU) da indicare tassativamente nelle fatture elettroniche è 50LNG1.

8.3 Il RTI è obbligato ad osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n.136/2010. In particolare, tutti i movimenti finanziari relativi al presente Accordo Quadro devono essere registrati sul conto corrente de-dicato ed effettuati con bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

8.4 Gli strumenti di pagamento devono riportare il codice identificativo di gara

(CIG) e, ove obbligatorio, il codice unico di progetto (CUP) dei singoli contratti attuativi.

8.5 Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, determina la risoluzione di diritto del contratto.

8.6 Il RTI, oltre agli obblighi di cui al CSA Servizi – Parte Generale, è obbligato ad inserire, nei contratti sottoscritti con i propri subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'appalto, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con cui ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n.136/2010.

8.7 Il RTI, il subappaltatore il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, deve darne immediata comunicazione alla Regione ed alla Prefettura – UTG competente per territorio.

8.8 I corrispettivi spettanti al RTI ed ai suoi componenti saranno accreditati unicamente a mezzo bonifico bancario/postale sui conti correnti dedicati.

8.9 L'Ufficio Speciale ha comunicato, con nota acquisita al prot. n 307528 dell'1/7/2020 che il RTI ha comunicato il conto corrente bancario .dedicato alla registrazione di tutti i movimenti finanziari connessi con l'oggetto del presente contratto, da effettuare mediante bonifico bancario al fine di consentire la piena tracciabilità delle operazioni e le persone delegate ad operare sugli stessi.

8.10 Il RTI è obbligato a comunicare alla Regione, entro e non oltre 7 giorni, mediante PEC all'indirizzo uod.600605@pec.regione.campania.it o Raccomandata A.R. da inoltrarsi presso la sede della Regione Campania alla Via Santa Lucia, 81 - 80128 Napoli - ogni modifica relativa agli estremi identificativi del conto corrente indicato, nonché alle generalità e codice fiscale

delle persone delegate ad operarvi.

ART. 9 VARIANTI

Non sono autorizzate varianti.

ART. 10 PENALI

10.1 Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito in ogni contratto attuativo per l'esecuzione dei Servizi, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo rispetto al termine finale, verrà applicata una penale pari allo 0,20% (zero virgola due per cento) dell'importo dello specifico contratto applicativo.

10.2 Il RTI dovrà garantire che le risorse utilizzate per l'esecuzione del servizio oggetto di ogni Contratto Applicativo, siano coerenti con i curricula vitae presentati e valutati nel procedimento di gara ed allegati al presente Accordo Quadro.

10.3 La Regione applicherà una penale pari allo 0,40% (zero virgola quaranta per cento) dell'importo del presente Accordo Quadro, per ciascuna figura non effettivamente messa a disposizione per ogni singolo contratto attuativo.

10.4 Qualora l'importo complessivo delle penali irrogate nell'ambito di ciascun contratto applicativo superi il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, si procederà alla risoluzione del contratto applicativo salvo il danno ulteriore.

10.5 La Regione ha, altresì, la facoltà di risolvere l'Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., secondo le modalità di cui al CSA di Servizi – Parte Generale, laddove l'importo complessivo delle penali applicate nell'ambito dei diversi contratti applicativi raggiunga il 10% (dieci per cento) del valore del pre-sente Accordo Quadro.

ART. 11 VERIFICA DI CONFORMITA'

11.1 Non oltre il termine di 20 (venti) giorni, è avviata la verifica di conformità sulle prestazioni oggetto del singolo contratto attuativo nelle forme e secondo le modalità stabilite dal CSA di Servizi – Parte Generale.

ART. 12 GARANZIE E POLIZZE

12.1 Il RTI, ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente Accordo Quadro e degli impegni comunque previsti negli allegati al medesimo nonché dei successivi atti attuativi, ha prestato, con le modalità indicate nei documenti della procedura concorsuale, apposita garanzia mediante Polizza fidejussoria n. 01.000044353, emessa in data 09/04/2020 dalla compagnia S2C SpA Compagnia di Assicurazioni di Crediti e cauzioni (A116 BIZZARRI GIUSEPPE MILANO MI) per l'importo di Euro 344.887,92 (trecentoquarantaquattromilaottocentottantasette/92). La polizza è corredata da appendice n. 1 del 5/6/2020.

12.2 La garanzia così prestata copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento, da parte del RTI, delle obbligazioni previste dal contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.

12.3 Gli oneri e gli obblighi derivanti dalla produzione di tale polizza da parte del RTI sono disciplinati dal CSA di Servizi - Parte Generale e dalla vigente normativa.

12.4 In caso di escussione, anche parziale, della fideiussione suindicata è obbligo del RTI procedere immediatamente, e comunque non oltre il termine di dieci giorni, alla sua reintegrazione. La violazione di tale obbligo costituisce grave inadempimento e la Regione potrà dichiarare risolto il presente contratto.

12.5 Il RTI tiene indenne la Regione da ogni responsabilità, diretta ed indiretta, per qualsiasi danno materiale e non che possa derivare a persone ed a cose, durante l'esecuzione del contratto, sia per quanto riguarda i propri dipendenti ed i materiali di sua proprietà, sia per quanto riguarda i danni che esso dovesse

arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione del contratto e delle attività connesse e, in ogni caso, per qualunque altro rischio di esecuzione da qualsiasi causa determinato.

12.6 Il RTI assume, altresì, direttamente la responsabilità per i danni subiti dalla Regione a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dell'appalto.

12.7A tal fine, ogni soggetto facente parte del RTI ha stipulato una polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi causati nel corso dell'esecuzione dell'Accordo Quadro avente validità dalla data di consegna dei servizi relativi a primo contratto attuativo sino alla data di accettazione nelle modalità previste dal CSA Servizi - Parte Generale o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni risultante dal relativo certificato.

I soggetti componenti il RTI hanno stipulato le seguenti polizze professionali:

- la ETATEC STUDIO PAOLETTI SRL ha stipulato una polizza assicurativa professionale n. A119C380703-LB, in corso di validità, presso la compagnia Lloyd Insurance Company SA, secondo quanto previsto nel disciplinare di gara e dalla normativa vigente il cui originale è stato consegnato alla Regione - periodo di validità 15/12/2019 al 15/12/2020;
- la BETA STUDIO S.R.L. ha stipulato una polizza assicurativa professionale n. A119C387998-LB, in corso di validità, presso la compagnia Lloyd Insurance Company SA, secondo quanto previsto nel disciplinare di gara e dalla normativa vigente il cui originale è stato consegnato alla Regione - periodo di validità 31/12/2019 al 31/12/2020;
- la TECHNITAL S.P.A. ha stipulato una polizza assicurativa professionale n. 370632514, in corso di validità, presso la compagnia Generali Italia S.p.A.,

secondo quanto previsto nel disciplinare di gara e dalla normativa vigente il cui originale è stato consegnato alla Regione, periodo di validità 31/12/2019 al 31/12/2020;

- la QUANTICA INGEGNERIA S.R.L. ha stipulato una polizza assicurativa professionale n. 1/31451/122/173273352, in corso di validità, presso la compagnia Unipolsai Assicurazioni S.p.A., secondo quanto previsto nel disciplinare di gara e dalla normativa vigente il cui originale è stato consegnato alla Regione, periodo validità 5/2/2020 al 5/2/2021;

- la società W.E.E. WATER ENVIRONMENT ENERGY S.r.l. ha stipulato una polizza assicurativa professionale n. 2019/03/2365996, in corso di validità, presso la compagnia Reale Mutua, secondo quanto previsto nel disciplinare di gara e dalla normativa vigente il cui originale è stato consegnato alla Regione, periodo di validità: 14/10/2019 al 14/10/2020;

- l'Associazione professionale "Studio Paoletti Ingegneri Associati" ha stipulato una polizza assicurativa professionale n. A119C380703-LB-RC, in corso di validità, presso la compagnia Lloyd Insurance Company SA, secondo quanto previsto nel disciplinare di gara e dalla normativa vigente il cui originale è stato consegnato alla Regione periodo di validità 15/12/2019 al 15/12/2020;

- l'Ing. Franco Guidotti ha stipulato una polizza assicurativa professionale n. A120C399990-LB, in corso di validità, presso la compagnia Lloyd's Insurance SA, secondo quanto previsto nel disciplinare di gara e dalla normativa vigente il cui originale è stato consegnato alla Regione, periodo di validità dall'1/3/2020 all'1/3/2021.

ART. 13 CESSIONE DELL'ACCORDO QUADRO O DEI CONTRATTI DI APPALTI SPECIFICI - CESSIONE DEI CREDITI.

13.1E' vietata la cessione dell'Accordo Quadro o dei conseguenti contratti di Appalti Specifici sotto qualsiasi forma, salvo le previsioni di cui all'art. 106, co.

1, lett. d), 2), del D. Lgs. 50/2016. In caso di violazione di tale divieto il presente Accordo si intenderà risolto ipso facto.

13.2 È ammessa la cessione dei crediti derivanti dai soli contratti di Appalti Specifici, alle condizioni e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 106, co. 13, del Codice dei Contratti e in conformità di quanto disposto dal Protocollo di Legalità. In caso di violazione di tale prescrizione il presente Accordo si intenderà risolto ipso facto.

ART. 14 SUBAPPALTO, COTTIMO E SUB-CONTRATTI

14.1 Il RTI non può avvalersi del subappalto, salvo le eccezioni espressamente previste dall'art. 31 comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016. In caso di violazione di tale prescrizione il presente Accordo si intenderà risolto ipso facto.

14.2 Qualora il RTI, ai sensi dell'art. 105 del Codice dei Contratti, in sede di Offerta per la conclusione dell'Accordo Quadro ha dichiarato di voler subappaltare, fra quelle ammissibili, le seguenti attività: indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici, e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali, tali attività potranno essere subappaltate, previa autorizzazione della Regione e nel rispetto dell'articolo 105 del Codice dei Contratti, secondo i termini, le condizioni e le modalità disciplinati nel Capitolato d'onori. Il limite della soglia massima subappaltabile è pari al 30% dell'importo del contratto di appalto.

14.3 Fermo restando quanto previsto dall'art. 15 della Legge 11 novembre 2011 n. 180, la Regione non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e il RTI è obbligato a trasmettere alla stessa Regione, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, corredate dalla documentazione attestante

l'osservanza degli obblighi previsti dalla legge in tema di regolarità fiscale, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.

14.4 Il RTI dà atto che, in ogni caso, il subappalto non comporta alcuna modifica agli obblighi ed agli oneri contrattuali del RTI, che rimane l'unico soggetto re-sponsabile nei confronti della Regione di quanto subappaltato; peraltro, il RTI è responsabile dei danni che dovessero derivare alla Regione o a terzi per fatti comunque imputabili al subappaltatore o al suo personale, come altresì previsto dal Capitolato Speciale.

14.5 Il RTI, per tutta la durata del contratto, in relazione a tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione dell'affidamento ed indipendentemente dal relativo importo, è obbligato alla necessaria acquisizione delle autorizzazioni ai sub-contratti previste dalla legge, cui integralmente si rinvia nel rispetto delle condizioni fissate nel presente Accordo quadro.

ART. 15 SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI

15.1 Le attività esecutive devono essere realizzate in ottemperanza alla normativa vigente sulla sicurezza e salute dei lavoratori ex D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. nei modi e nei tempi previsti dall'allegato CSA di Servizi- Parte Generale, cui integralmente si rinvia.

ART. 16 OBBLIGHI PER LA LEGALITA' - ATTIVITÀ INERENTI LA PREVENZIONE DELLE INFILTRAZIONI DELLA CRIMINALITÀ

16.1 Si applicano al RTI, ai subappaltatori, ai cottimisti ed ai sub contraenti le disposizioni di cui alla Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. nonché le prescrizioni contenute nel richiamato Capitolato Speciale di Appalto e nel Disciplinare di gara.

16.2 Il RTI parte del presente Accordo Quadro accetta e si obbliga a rispettare e a far rispettare da subappaltatori, subfornitori e, comunque, da qualsivoglia soggetto terzo sub-contraente, facente parte della cd. "filiera delle imprese",

senza riserva alcuna, le condizioni di Legalità, per quanto applicabili a prestazioni di natura intellettuale quali quelle oggetto del presente Accordo Quadro ed Appalto/i Specifico/i. In particolare, con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro, si obbliga al rispetto, integralmente ed incondizionatamente, delle clausole indicate nel prosieguo del presente articolo.

16.3 Il RTI assume gli Obblighi di prevenzione di interferenze illecite. Pertanto qualora, anche successivamente alla sottoscrizione del presente Accordo Quadro, siano disposte ulteriori verifiche antimafia nei propri confronti e queste verifiche abbiano dato esito positivo, i relativi contratti o subcontratti saranno immediatamente ed automaticamente risolti a cura della Regione, mediante attivazione di clausola risolutiva espressa, salvo le ipotesi di applicazione dell'articolo 94, co. 3, del D. Lgs. n. 159/2011.

16.4 Il RTI del lotto 2, oggetto del presente Accordo Quadro, si obbliga a prevedere, all'interno dei contratti e i sub-contratti stipulati, approvati o autorizzati una clausola risolutiva espressa, nella quale è stabilita l'immediata e automatica risoluzione del vincolo contrattuale, allorché le verifiche antimafia successivamente effettuate abbiano dato esito positivo. In detti casi la Regione comunica senza ritardo alla Prefettura, all'ANAC – Autorità Nazionale Anticorruzione l'applicazione della clausola risolutiva espressa e la conseguente estromissione della società o impresa cui le informazioni si riferiscono.

16.5 Il RTI del lotto 2 oggetto del presente Accordo Quadro accetta che la Regione valuterà l'inosservanza dei predetti obblighi quale motivo di risoluzione/revoca dell'Accordo Quadro e degli Appalti Specifici.

16.6 Il RTI del lotto 2 oggetto del presente Accordo Quadro si obbliga a inserire nei Subcontratti stipulati con i propri Subcontraenti una clausola che subordini sospensivamente l'accettazione e, quindi, l'efficacia della cessione dei

crediti derivanti dagli Appalti Specifici alla preventiva acquisizione, da parte della Regione, delle informazioni antimafia di cui all'articolo 84, co. 4, e 91, co. 6, del D. Lgs. n. 159/2011, a carico del cessionario.

16.7 Il RTI del lotto 2 oggetto del presente Accordo Quadro si obbliga a denunciare all'A.G. e a dare notizia senza ritardo alla Prefettura di ogni illecita interferenza criminosa nella procedura di cui al presente atto e ad adottare ogni misura organizzativa preventiva necessaria.

16.8 Nei casi di cui ai precedenti commi nonché nei casi in cui l'Autorità giudiziaria proceda per i delitti di cui agli articoli 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322, c.p., 322-bis, c.p. 346-bis, c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p., ovvero, in presenza di rilevate situazioni anomale e comunque sintomatiche di condotte illecite o eventi criminali attribuibili al RTI, l'esercizio della potestà risolutoria da parte della Regione è subordinato alla intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione, che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra la Regione e il RTI parte del presente Accordo Quadro, alle condizioni di cui all'articolo 32 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 (convertito con modificazioni, dall' articolo 1, co. 1, della L. 11 agosto 2014, n. 114).

ART. 17 RISOLUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO

17.1 In tutti i casi di inadempimento da parte del RTI degli obblighi derivanti dall'appalto, dal presente Accordo Quadro, dal CSA di Servizi - Parte Generale, il presente Accordo può essere risolto dalla Regione, ai sensi delle disposizioni del Codice Civile e dell'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016.

17.2 La Regione avrà il diritto di risolvere il Contratto, sempre che il RTI non abbia ottemperato alla diffida ad adempiere che dovrà essergli notificata dalla Regione con preavviso di non meno di quindici (15) giorni mediante lettera

raccomandata o anche mediante posta elettronica certificata ai sensi dell'art. 1454 c.c. nei casi qui di seguito indicati:

- a) inadempimento alle disposizioni contrattuali o del direttore dell'esecuzione del contratto circa i tempi di esecuzione;
- b) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei servizi;
- c) sospensione dei servizi da parte del RTI senza giustificato motivo;
- d) rallentamento dei servizi, senza giustificato motivo, in misura tale da tale da pregiudicare la realizzazione dei servizi nei termini previsti dal contratto;
- e) cessione anche parziale del contratto;
- f) scarsa diligenza nell'ottemperamento alle prescrizioni del R.U.P. e/o degli organi competenti al rilascio delle dovute necessarie autorizzazioni;
- g) non rispondenza dei servizi forniti alle specifiche di contratto e allo scopo delle attività;
- h) errori materiali nella progettazione e/o mancato rispetto della normativa applicabile;
- l) ogni altra causa prevista negli altri documenti di gara.

17.3 La Regione ex art. 1456 c.c. procederà alla risoluzione di diritto del presente Accordo Quadro nel caso di inadempimento grave dovuto alla mancata sottoscrizione del contratto attuativo, nonché del presente Accordo Quadro e dei successivi contratti attuativi per grave inadempimento nel caso di mancata attivazione contemporanea di tre contratti attuativi.

17.4 La risoluzione opera altresì di diritto, ai sensi dell'art. 1456 codice civile nei casi previsti negli artt. 1.3, 1.4, 1.6.2, 1.7, 1.9.1, 1.9.2, 1.12, 2.14.1, 2.14.4, 2.15.3, 2.15.6, 4.2, 4.4, 4.5 / 1.3, 1.4, 1.8, 1.10.1, 1.10.2, 1.13, 2.17.3, 2.17.3, 2.17.6, 4.2, 4.4, 4.5 del CSA di Servizi - Parte Generale e in tutte le altre ipotesi

in cui si fa espresso richiamo al medesimo articolo 1456 codice civile, nel medesimo CSA di Servizi – Parte Generale e/o nell'Accordo Quadro e/o nei singoli contratti attuativi, nonché in caso di mancato rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di violazione dei principi del Codice Etico della Regione Campania.

17.5 E', altresì, in facoltà della Regione di risolvere l'Accordo Quadro allorquando si verificano delle modificazioni delle condizioni soggettive del RTI riconducibili alle cause di esclusione previste dall'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. In particolare, la risoluzione dell'Accordo Quadro è dovuta laddove nei confronti del RTI sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al D. Lgs. 159/2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016.

17.6 La risoluzione si verifica di diritto mediante unilaterale dichiarazione della Regione, da effettuarsi mediante comunicazione recettizia (esemplificando: fax, telegramma, raccomandata A/R, pec).

17.7 Resta comunque espressamente inteso che il mancato esercizio della facoltà di risoluzione da parte della Regione non potrà mai essere invocato dall'esecutore al fine di escludere o limitare gli oneri e i danni che la Regione dovesse sopportare per fatto del RTI con riferimento ad una o più fattispecie di seguito riportate:

- Norme a tutela della sicurezza;
- Codice Etico;
- Doveri di riservatezza;
- Tutela dei dati personali.

17.8 Per quanto attiene ai termini e alle modalità per procedere alla risoluzione contrattuale si fa espresso riferimento a quanto più dettagliatamente previsto

nel CSA di Servizi - Parte Generale.

ART. 18 RECESSO DALL'ACCORDO QUADRO

18.1 La Regione ha la facoltà di recedere dai singoli accordi attuativi e dall'Accordo Quadro in qualunque tempo e qualunque sia lo stato di esecuzione delle prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro stesso ai sensi dell'art. 109 del Codice degli Appalti secondo le modalità previste dagli artt. 5.3 e ss. del CSA di Servizi – Parte Generale.

ART. 19 RECESSO PER INFILTRAZIONE MAFIOSA

19.1 La Regione recederà dal presente contratto qualora pervenga, dalla Prefettura competente, la documentazione antimafia attestante, in capo al RTI, la sussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii. nonché la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa secondo quanto previsto dal medesimo D. Lgs. 159/2011. In tal caso, il RTI avrà diritto al pagamento delle prestazioni correttamente eseguite al momento del recesso.

ART. 20 DOMICILIO DEL RTI E COMUNICAZIONI TRA LE PARTI

20.1 Per gli effetti del presente Accordo Quadro il RTI elegge il proprio domicilio presso la sede della Società ETATEC STUDIO PAOLETTI SRL” (capogruppo) in Milano alla Via Edoardo Bassini n. 23 per tutta la durata e per tutti gli effetti dell'Accordo Quadro e si impegna a darne tempestiva comunicazione al Responsabile Unico del procedimento dell'Accordo Quadro. Per gli effetti del presente Contratto, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra Regione e RTI si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC uod.600605@pec.regione.campania.it della Regione e all'indirizzo PEC etatec@pec.etatec.it del RTI.

20.2 Le comunicazioni della Regione si intendono conosciute dal RTI al momento del loro ricevimento al predetto indirizzo PEC.

20.3 Resta ferma la possibilità per la Regione di eseguire le comunicazioni a mezzo raccomandata A/R.

ART. 21 FORO COMPETENTE ESCLUSIVO

21.1 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 c.p.c., tutte le controversie che sorgessero tra le parti in merito o in dipendenza dell'Accordo Quadro e/o del conseguente contratto di un Appalto Specifico, saranno decise con competenza esclusiva dall'Autorità Giudiziaria del Foro di Napoli.

ART. 22 SPESE DI CONTRATTO E TRATTAMENTO FISCALE

22.1 Tutte le spese del presente Contratto comprese quelle notarili e di copisteria, oltre al rilascio di almeno 2 (due) copie autentiche, comprensive di allegati a favore della Regione, sono a carico del RTI.

22.2 Per tutte le altre spese a carico dell'Aggiudicatario si richiama integralmente quanto disciplinato nel CSA di Servizi - Parte Generale.

ART. 23 Codice di comportamento e Clausola anti-pantouflage

23.1 Il RTI si obbliga nell'esecuzione del contratto, a rispettare, e a far rispettare dai propri dipendenti o collaboratori, quando operano presso le strutture della Regione o al servizio della stessa, il Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale della Campania di cui alla D.G.R. n. 544 del 29.8.2017 pubblicata sul B.U.R.C. n. 74, del 9 ottobre 2017. La violazione degli obblighi di comportamento, qualora ritenuta grave da parte della Regione, configura un'ipotesi di inadempimento e causa di risoluzione del contratto.

23.2 In relazione alle previsioni di cui all'art. 1, comma 9, lett. e), della L. 190/2012, e dell'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 165/2001, il RTI dichiara:

a) che non sussistono relazioni di parentela, affinità, o situazioni di convivenza o frequentazione abituale tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti del RTI e gli amministratori, i dirigenti e i dipendenti della Regione;

b) di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con ex dipendenti della Regione, che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto della medesima, per il triennio successivo alla cessazione del loro rapporto di lavoro, né di avergli attribuito incarichi a qualsiasi titolo.

23.3 I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tale clausola sono nulli e comportano il divieto, al RTI che li ha conclusi o conferiti, di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con l'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti, fatta salva, in ogni caso, la facoltà della Regione di richiedere, ai sensi di legge, il risarcimento di ogni eventuale danno subito.

ART. 24 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

24.1 Fermo restando quanto disciplinato dall'art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003 "Codice in materia di Protezione dei Dati Personali" (di seguito denominato solo "Codice") e dell'art. 1.12 del CSA di Servizi - Parte Generale, si informa che, ai soli fini della stipulazione dell'Accordo Quadro e della sua esecuzione, verranno raccolti, registrati, trattati e conservati da parte della Regione, quale titolare del trattamento, i relativi dati personali attraverso programmi informatici, sistemi telematici e strumenti cartacei configurati in modo tale da garantirne la massima riservatezza, per un periodo di tempo non superiore a quello necessario alla stipulazione ed esecuzione dell'Accordo Quadro.

24.2 Le modalità del trattamento dei dati personali sono disciplinate dal CSA di Servizi - Parte Generale.

24.3 Qualora dall'esecuzione del presente Accordo discenda l'affidamento dalla Regione al RTI della gestione e del trattamento di dati personali di cui essa sia titolare, le parti si obbligano a disciplinare i reciproci rapporti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e

del Consiglio del 27 aprile 2016, mediante la sottoscrizione un apposito contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che vincoli il responsabile del trattamento al titolare del trattamento e che stipuli la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento.

Articolo 25 - Obblighi derivanti dal protocollo di legalità.

Ai fini dell'osservanza di quanto disposto nel "Protocollo di legalità in materia di appalti", siglato tra il Prefetto della Provincia di Napoli e la Regione Campania in data 1 agosto 2007 ed approvato con delibera di Giunta Regionale del 08.09.2007, il RTI si obbliga al rispetto delle norme ivi contenute che qui si intendono integralmente riportate e trascritte.

Art. 26 - Spese contrattuali.

Sono a carico del RTI le spese di bollo e registrazione del presente contratto, nonché tasse e contributi di ogni genere gravanti sulla prestazione, con la sola esclusione dell'Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.), che sarà a carico della Regione.

Ai sensi della vigente normativa in materia, le imposte di registro e di bollo saranno versate in modalità telematica.

Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato conformemente a quanto disposto dall'art. 32, comma 14, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Io Ufficiale Rogante ho ricevuto il presente contratto e redatto sotto il mio controllo da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici composto da trentacinque pagine, di cui trentaquattro per intero e l'ultima soltanto in parte.

Io sottoscritto, Ufficiale Rogante, attesto che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi e conformi al disposto dell'articolo 1, comma 1, lett. f) del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 Codice dell'amministrazione digitale.

Il presente contratto viene da me, Ufficiale Rogante, letto alle parti contraenti che, riconoscendolo conforme alla loro volontà, insieme a me ed alla mia presenza, lo sottoscrivono con modalità di firma digitale ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. s) del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell'amministrazione digitale (CAD).